



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 09/01/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA 27 dicembre 2013, n. 275

Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune della Provincia di Foggia dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno 2014.

L'anno 2013 addì 27 del mese di Dicembre, in Modugno, nella sede del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti, il Dirigente del Servizio dott. Giovanni Campobasso ha adottato il seguente provvedimento.

Visti gli artt. 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.98;

Visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204/2013 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU). Conclusione della fase VAS con adeguamento dei documenti di pianificazione a seguito della procedura di consultazione (Deliberazione di Giunta regionale n. 1346 del 22/07/2013)";

Considerato l'art. 205 (misure per incrementare la raccolta differenziata) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce che entro il 31 dicembre 2012 deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari almeno al 65%;

Visto l'art. 7, comma 16 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011, che stabilisce che il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica debba provvedere alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e alla contestuale assegnazione a ciascun Comune dell'aliquota di tributo dovuto per l'anno successivo a quello di emanazione del provvedimento;

Visto l'Allegato 2 alla Legge regionale n. 24 del 20 agosto 2012;

Considerato l'art. 51 della Legge regionale n. 45 del 28 dicembre 2012 che ha apportato modifiche alla Legge regionale n. 38 del 30 dicembre 2011, emendando il comma 6, il cui disposto entrerà in vigore il 01 gennaio 2014;

Considerato il comma 5 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 che stabilisce l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi;

Considerato quanto riportato nei commi 9, 10, 11, 12 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 che stabiliscono l'aliquota da applicare ai Comuni;

Considerato il comma 6 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011 che stabilisce i criteri di premialità, come di seguito riportati:

Vista la nota del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti del 28.11.2013 prot. n. 9828, con la quale si invitavano i Comuni più virtuosi a trasmettere un'autocertificazione attestante il raggiungimento degli obiettivi di premialità di cui al comma 6 lettere a), b), c) e d) dell'art. 7 della L.R. 38/2011;

Vista la nota del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti del 21.10.2013 prot. n. 8680, con la quale si sollecitavano i Comuni della Regione Puglia a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

Vista la nota del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti del 17.09.2013 prot. n. 7501, con la quale si invitavano i Comuni della Regione Puglia a trasmettere i dati sulla produzione di rifiuti secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

Viste le note del Comune di Monte Sant'Angelo del 16.12.2013 ns prot. n. 10494 e del 04.12.2013 prot. n. 14735 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del Comune di San Marco la Catola del 3.12.2013 ns prot. n. 9957 e del 29.10.2013 prot. n. 3946 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del Comune di Volturara Appula del 29.11.2013 ns prot. n. 9847, del 25.11.2013 ns prot. n. 9789 e del 6.11.2013 ns prot. n. 9282 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del Comune di Roseto Valfortore del 28.11.2013 prot. n. 6421 e del 29.10.2013 prot. n. 5936 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di San Giovanni Rotondo del 13.11.2013 prot. n. 026728 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Manfredonia del 31.10.2013 prot. n. 37737/2013 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di San Severo del 30.10.2013 prot. n. 1552/VI con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Mattinata del 28.10.2013 prot. n. 9897 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del Comune di Torremaggiore del 25.10.2013 prot. n. 17459/2013 e del 30.09.2013 prot. n. 15819/2013 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del SIA FG4 del 22.10.2013 prot. n. 7256 e del 01.10.2013 prot. n. 6581 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate dei Comuni di Carapelle, Cerignola, Ortona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Vista la nota del Comune di Troia del 21.10.2013 prot. n. 18717 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del Comune di Vico del Gargano del 17.10.2013 prot. n. 10822 e del 03.10.2013 prot. n. 10347 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Biccari del 16.10.2013 prot. n. 5819 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Apricena del 14.10.2013 prot. n. 16640 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Casavecchio di Puglia del 09.10.2013 prot. n. 4589 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del Comune di Pietramontecorvino del 08.10.2013 prot. n. 158 e del 02.10.2013 ns prot. n. 8057 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Deliceto del 07.10.2013 prot. n. 9261 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Panni del 04.10.2013 prot. n. 3195 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Castelluccio Valmaggiore del 04.10.2013 prot. n. 3816 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Serracapriola del 04.10.2013 prot. n. 8590 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Sant'Agata di Puglia del 02.10.2013 prot. n. 7646 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del Comune di Poggio Imperiale del 01.10.2013 prot. n. 4505 e del 30.09.2013 prot. n. 4496 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del Comune di Lesina del 01.10.2013 prot. n. 13890 e del 20.09.2013 prot. n. 13460 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Castelluccio dei Sauri del 01.10.2013 prot. n. 3807 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Lucera del 30.09.2013 prot. n. 42579 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di San Severo del 30.09.2013 prot. n. 1440/VI con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Ascoli Satriano del 30.09.2013 prot. n. 9787 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Carpino del 30.09.2013 prot. n. 4903 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Viste le note del Comune di Anzano di Puglia del 26.09.2013 prot. n. 3648, del 19.09.2013 prot. n. 3551 e del 16.09.2013 prot. n. 3499 con le quali veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Candela del 24.09.2013 prot. n. 8816/9085 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Vista la nota del Comune di Carlintino del 23.09.2013 prot. n. 3726 con la quale veniva inviata la comunicazione annuale della produzione dei rifiuti e delle raccolte differenziate;

Considerato che:

- la documentazione trasmessa dal Comune di Vieste, Zapponeta, Foggia, Chieuti, Rignano Garganico, San Polo di Civitate, Ischitella, San Nicandro Garganico, Celenza Valfortore, Casalnuovo Monterotaro, Faeto, Bovino e Rocchetta Sant'Antonio risulta essere non conforme;

- i Comuni di Cagnano Varano, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, San Marco in Lamis, Castelnuovo della Daunia, Motta Monte corvino, Volturino, Alberona, Celle di San vito, Orsara di Puglia, Accadia e Monteleone di Puglia non hanno provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta;

- i Comuni di San Severo, Casalvecchio di Puglia, Roseto Valfortore, Troia e Candela, che hanno conseguito percentuali di raccolta differenziata indicate nella tabella succitata, hanno raggiunto, allo stato attuale, gli obiettivi di premialità di cui alle lettere:

- a. adeguamento da parte dei Comuni, in forma singola e/o associata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei contratti di gestione del servizio di raccolta rifiuti che contempli il raggiungimento delle percentuali di RD così come previste dal D.Lgs. 152/2006 e la predisposizione del regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 (Competenze dei Comuni), comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;

- b. elevata qualità della frazione organica raccolta in maniera separata;

- c. elevata qualità di raccolta degli imballaggi, attraverso sistemi di raccolta monomateriale ai sensi del comma 6, art. 7 della L.R. 38/2011;

Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gestione Rifiuti si ritiene di quantificare l'aliquota di tributo speciale per il conferimento in discarica (ecotassa) per l'anno

2014 secondo tabella riassuntiva di seguito riportata:
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela e della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto su premesso

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

visto l'art. 7 della L.R. 38 del 30 dicembre 2011;

dato atto che il Consiglio Regionale, in data 20 dicembre 2013, ha approvato il disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014 - 2016 della Regione Puglia" che con l'art. 12 quinquies introduce misure di mitigazione della tassazione per quei Comuni che non hanno ancora raggiunto la soglia minima della raccolta differenziata e in particolare:

- il testo approvato in Consiglio stabilisce che "tutti i Comuni che prevedono di conseguire a giugno 2014 una percentuale di Raccolta differenziata pari ad almeno il 5% in più rispetto ai dati validati riferiti al periodo settembre 2012 - agosto 2013, sono esentati dal versamento mensile del differenziale del contributo, fermo restando l'obbligo di provvedere all'eventuale conguaglio entro settembre 2014. Il contributo non versato sarà destinato esclusivamente a concorrere alle spese di gestione del servizio rifiuti urbani";

- l'emendamento prevede anche il criterio di premialità stabilendo che "in via eccezionale i comuni che dimostrano di aver conseguito l'obiettivo di raccolta differenziata del 65% entro il 28 febbraio 2014 possono chiedere la rideterminazione dell'aliquota".

Sulla scorta delle risultanze istruttorie

DETERMINA

a. di approvare, in applicazione di quanto disposto con L.R. 38/2011, di approvare l'aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l'anno 2013, per ciascun comune della Provincia Foggia in € 25,82 (euro venticinque/82), fatta eccezione per il Comune di Roseto Valfortore per il quale l'aliquota è di € 22,59 (euro ventidue/59), per i Comuni di Anzano di Puglia e Ascoli Satriano per i quali l'aliquota è di € 11,62 (undici/62) e per i Comuni di San Severo, Casalvecchio

di Puglia, Troia e Candela, per i quali l'aliquota è di € 6,97 (euro sei/97);

b. di disporre, per i Comuni che intendono avvalersi della facoltà di cui al testo della legge "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014 - 2016 della Regione Puglia" del 20 dicembre 2013, art. 12 quinquies ("tutti i Comuni che prevedono di conseguire a giugno 2014 una percentuale di Raccolta differenziata pari ad almeno il 5% in più rispetto ai dati validati riferiti al periodo settembre 2012 - agosto 2013, sono esentati dal versamento mensile del differenziale del contributo, fermo restando l'obbligo di provvedere all'eventuale conguaglio entro settembre 2014. Il contributo non versato sarà destinato esclusivamente a concorrere alle spese di gestione del servizio rifiuti urbani"), la non applicazione dell'aliquota (ecotassa 2014); detti Comuni, pertanto, saranno tenuti, come disposto dal citato articolo, a versare lo stesso importo dovuto per l'Ecotassa 2013. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche da parte del Servizio, si accerti il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi di raccolta differenziata, si procederà all'applicazione dell'Ecotassa 2014 come determinata alla lettera a);

c. di disporre invece, per i Comuni che non intendono avvalersi della facoltà di cui al testo della legge "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014 - 2016 della Regione Puglia" del 20 dicembre 2013, art. 12 quinquies ("tutti i Comuni che prevedono di conseguire a giugno 2014 una percentuale di Raccolta differenziata pari ad almeno il 5% in più rispetto ai dati validati riferiti al periodo settembre 2012 - agosto 2013, sono esentati dal versamento mensile del differenziale del contributo, fermo restando l'obbligo di provvedere all'eventuale conguaglio entro settembre 2014. Il contributo non versato sarà destinato esclusivamente a concorrere alle spese di gestione del servizio rifiuti urbani"), di applicare l'aliquota (ecotassa 2014) così come determinata al punto a) della presente determinazione dirigenziale.

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito <http://ecologia.regione.puglia.it>

b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Finanze;

d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;

e) sarà trasmesso in copia conforme ai Comuni della Provincia ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;

f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio e' stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento e' conforme alle risultanze istruttorie

Il Dirigente dell'Ufficio Il Dirigente del Servizio

Dott. Giuseppe Pastore Dott. Giovanni Campobasso
